

Codice A1701A

D.D. 9 dicembre 2019, n. 1124

L.R. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19 e D.lgs n. 102/2004. Termini e criteri per la presentazione delle domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2019.

Vista la Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, recante il riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, in particolare l'articolo 109 relativo alle norme transitorie;

vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, il cui articolo 19 istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali;

visto, inoltre, che:

- il comma 2, articolo 19 della predetta legge, prevede che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono a trasferire il beneficio del contributo regionale alle imprese zootecniche associate ed assicurate per il loro tramite;
- il comma 4 della predetta norma demanda alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi;
- la norma stessa, al comma 5, autorizza una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00;

vista la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2017, 2018 e 2019;

visto il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

visto il D.M. n. 642 del 21 gennaio 2019, recante l'approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2019, che interviene sui costi delle polizze zootecniche senza soglia di danno, con un'agevolazione fino al 50% del costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli per assicurazioni che coprano i danni per lo smaltimento dei capi morti per qualunque causa;

visto l'articolo 28 (e s.m.i.) della L.R. n. 14/2006, con il quale è stata istituita in Piemonte l'Anagrafe agricola del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe, ed è stato stabilito che l'Anagrafe è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale, in attuazione del DPR n. 503/1999 e che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);

considerato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 878 del 4 settembre 2017, con la quale si sono impegnati € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2019, impegno n. 2019/147, del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, in favore dell'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016, quale contributo regionale per finanziare polizze per il periodo assicurativo 2017-2019 in ambito zootecnico;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 717 del 18 luglio 2019, con la quale si sono impegnati e liquidati € 500.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2019, impegno n. 2019/8948, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché liquidati € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 177155/2019, impegno n. 147/2019, in favore dell'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016, quale contributo regionale per finanziare polizze per il periodo assicurativo 2017-2019 in ambito zootecnico;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 4 dicembre 2019, con la quale si sono impegnati € 500.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2020, impegno n. 2850/2020, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in favore dell'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016, quale contributo regionale per finanziare polizze per il periodo assicurativo 2017-2019 in ambito zootecnico;

vista la predetta Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 4 dicembre 2019, il cui punto 2 del dispositivo stabilisce che la liquidazione di € 500.000,00 sul cap. di spesa n. 177155/2020 in favore di ARPEA verrà effettuata nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte 2020-22;

preso atto che le risorse finanziarie liquidate di cui ai punti precedenti verranno erogate da ARPEA a seguito di successiva autorizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, previa positiva istruttoria delle domande di acconto del contributo e delle successive richieste di saldo ai sensi della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017;

visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);

visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

considerato che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, il 15 giugno 2017 è avvenuta la registrazione del presente aiuto da parte della Commissione Europea;

vista la messa in linea nel sito web regionale (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>) delle informazioni relative alla presente misura di aiuto;

richiamato integralmente quanto disposto nel punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, così come modificata nel punto 2.6 dalla D.G.R. n. 20 – 480 del 8 novembre 2019;

2.1 possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato sul costo del premio assicurativo le aziende zootecniche titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2 le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
- g) danni provocati dalla predazione della specie *Canis lupus*, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale;

2.3 il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2.2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2.2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4 le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), beneficino dell'intervento finanziario statale nell'ambito del P.A.N., con un livello di aiuto statale fino al 50% del costo del premio assicurativo, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale, in quanto non rappresentate nel P.A.N. o con specifiche non compatibili con lo stesso (mancanza di soglia di danno, adesione e massimale assicurato collettivo);

2.5 il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato sopra richiamate, al netto di quanto erogato dallo Stato nel P.A.N., ovverosia venga concesso un contributo regionale sui costi dei premi assicurativi fino al 25% per i costi di distruzione dei capi morti e fino al 50% per i costi di rimozione dei medesimi;

2.6 il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurato complessivi su base annua): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.6bis. Il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell'acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo a saldo, rapportandone l'importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse;

2.7 i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano annualmente sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.8 ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.9 le imprese agricole beneficiarie di questa misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite dei Consorzi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Consorzio di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.10 il livello di acconto erogabile ai beneficiari è fino al 90% del contributo regionale concesso ed il restante è erogato a saldo a fronte di apposita rendicontazione, ai sensi del comma 3, articolo 19 della legge regionale n. 28/2015;

2.11 la definizione delle modalità operative di rendicontazione sono demandate a successiva Determinazione Dirigenziale;

2.12 si introduce un limite di € 30.000,00 quale somma massima di contributo regionale percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente atto deliberativo, da applicarsi in dodicesimi in funzione della durata della copertura assicurativa, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

2.13 il contributo regionale di cui al presente atto deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione, al fine di uniformare le procedure del presente regime a quelle in vigore nel Piano Assicurativo Nazionale;

ritenuto che anche gli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati, ai sensi della L.R. n. 14/2006, siano registrati nel SIAP e dotati di un proprio fascicolo informatico;

atteso che, in riferimento al sopra richiamato punto 2.7 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

considerato che - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, ovverosia che tale verifica deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione dell'aiuto al beneficiario finale - per quanto attiene ai beneficiari di polizze agevolate

che si avvalgono degli Organismi collettivi di difesa per la loro stipula, si rende necessario autorizzare questi ultimi ad operare in qualità di “ufficio gestore”, per poter accedere all’area riservata del Registro aiuti ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alle sopra richiamate visure preventive Deggendorf e aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati, mentre per i beneficiari richiedenti l’aiuto direttamente al presente Settore tale verifica preventiva è effettuata dal Settore medesimo;

preso atto che tramite il supporto informatico fornito dal C.S.I. Piemonte (Conorzio per il Sistema Informativo), si provvede all’inserimento nel SIAN dei dati relativi ai provvedimenti di concessione ed erogazione dell’aiuto pervenuti dagli Organismi collettivi di difesa - a seguito del rilascio da parte del Registro Aiuti del MISE dei codici di verifica sul principio Deggendorf e sugli aiuti già concessi - ed immessi nella piattaforma informatica Regata (Sistema informativo gestionale del Registro Aiuti di Stato in agricoltura) del SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese), dedicata agli aiuti di Stato;

richiamato l’art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *“Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l’adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l’indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell’aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l’adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all’articolo 15 e l’indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell’avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”*;

ritenuto necessario disporre che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, possa essere erogato (anche dagli Organismi collettivi di difesa) solo dopo un provvedimento formale di concessione dell’aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l’indicazione dell’avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e aiuti già concessi) ed i relativi codici;

ritenuto opportuno stabilire che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, possa presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno), al fine di evitare sovracompensazioni dell’aiuto concesso;

considerato opportuno stabilire che, qualora il certificato assicurativo non sia articolato in quota premio per le spese di rimozione dei capi morti ed in quota premio per le spese di distruzione dei medesimi, il contributo regionale venga erogato fino al 25% del costo complessivo del premio assicurativo qualora si tratti di una polizza agevolata anche a livello nazionale o fino al 75% se è una polizza agevolata con sola contribuzione regionale, ovvero sia applicando cautelativamente il limite di aiuto complessivo del 75% (aiuto regionale al 25% sommato all’aiuto nazionale al 50% o solo aiuto regionale al 75%), al fine di evitare sovracompensazioni dell’aiuto concesso non potendo separare le due voci di costo assicurate (rimozione e distruzione dei capi morti) che beneficiano di livelli di aiuto differenti;

tenuto conto che i livelli di aiuto disposti nel provvedimento deliberativo n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017 evitano la possibilità di sovracompensazione con analoghi aiuti nazionali per le polizze

agevolate per lo smaltimento dei capi morti che si avvalgono anche dei fondi disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi 2019;

ritenuto necessario che la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine dell'erogazione dell'acconto di cui al punto 1, sottopunto 2.10 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, avvenga a cura del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con la determinazione del contributo concesso per ciascun richiedente sulla base delle richieste pervenute e che nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivo richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile, si proceda ad una riduzione percentuale su ogni singola domanda corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (riduzione proporzionale per tutti), ai sensi del punto 8 del dispositivo della citata D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017;

considerata la necessità di acquisire le richieste di fabbisogno di contributo regionale per le polizze zootecniche stipulate dalle aziende zootecniche, per il periodo 2019, direttamente o per mezzo degli Organismi collettivi di difesa (ex D.Lgs. n. 102/2004);

vista l'opportunità di fornire indicazioni operative sulle modalità e criteri per far pervenire le predette richieste di fabbisogno al Settore scrivente;

richiamate integralmente le prescrizioni ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto non espressamente riportato nel presente atto;

ritenuto necessario provvedere all'approvazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2019 di cui alla deliberazione sopra richiamata, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

vista la nota prot. regionale n. 23859/A1701A del 19 settembre 2019 del CONDIFESA Piemonte, con la quale viene chiesto che il termine per la presentazione delle domande di contributo regionale sulle polizze zootecniche 2019 sia fissato non prima del 28 febbraio 2020, al fine di disporre dei dati definitivi dei premi assicurativi 2019 dopo i relativi conguagli di premio di fine anno da parte delle imprese assicuratrici interessate;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire il termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2019 nel prossimo 6 marzo 2020;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21 – 6908";

IL DIRIGENTE

visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

visto l'art. 10 della l.r. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. preso atto di quanto espresso al punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, così come modificata nel punto 2.6 dalla D.G.R. n. 20 – 480 del 8 novembre 2019, che qui si richiama integralmente:

“2.1 possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato sul costo del premio assicurativo le aziende zootecniche titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2 le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
- g) danni provocati dalla predazione della specie *Canis lupus*, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale;

2.3 il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2.2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2.2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4 le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), beneficino dell'intervento finanziario statale nell'ambito del P.A.N., con un livello di aiuto statale fino al 50% del costo del premio assicurativo, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale, in quanto non rappresentate nel P.A.N. o con specifiche non compatibili con lo stesso (mancanza di soglia di danno, adesione e massimale assicurato collettivo);

2.5 il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato sopra richiamate, al netto di quanto erogato dallo Stato nel P.A.N., ovvero sia venga concesso un contributo regionale sui costi dei premi assicurativi fino al 25% per i costi di distruzione dei capi morti e fino al 50% per i costi di rimozione dei medesimi;

2.6 il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurato complessivi su base annua): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.6bis. Il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell'acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo a saldo, rapportandone l'importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse;

2.7 i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano annualmente sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.8 ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.9 le imprese agricole beneficiarie di questa misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite dei Consorzi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Consorzio di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.10 il livello di acconto erogabile ai beneficiari è fino al 90% del contributo regionale concesso ed il restante è erogato a saldo a fronte di apposita rendicontazione, ai sensi del comma 3, articolo 19 della l.r. n. 28/2015;

2.11 la definizione delle modalità operative di rendicontazione sono demandate a successiva Determinazione Dirigenziale;

2.12 si introduce un limite di € 30.000,00 quale somma massima di contributo regionale percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente atto deliberativo, da applicarsi in dodicesimi in funzione della durata della copertura assicurativa, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

2.13 il contributo regionale di cui al presente atto deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione, al fine di uniformare le procedure del presente regime a quelle in vigore nel Piano Assicurativo Nazionale;"

2. di prendere atto che anche gli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati, ai sensi della L.R. n. 14/2006, devono essere registrati nel SIAP e dotati di un proprio fascicolo informatico;

3. di approvare i termini e le modalità (Allegato 1) per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2019 di cui D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017 (acconto e saldo per le singole imprese agricole, solo acconto per i Consorzi di difesa), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, può presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno);

5. di stabilire che qualora le imprese zootecniche si avvalgano di Organismi collettivi di difesa, non sono ammesse richieste di contributo, per le medesime imprese, che pervengano da più Organismi collettivi di difesa;

6. di stabilire che, qualora il certificato assicurativo non sia articolato in quota premio per le spese di rimozione dei capi morti ed in quota premio per le spese di distruzione dei medesimi, il contributo sia erogato fino al 25% del costo complessivo del premio assicurativo qualora si tratti di una polizza agevolata anche a livello nazionale o fino al 75% se è una polizza agevolata con sola contribuzione regionale;

7. preso atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione degli aiuti medesimi, le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di Stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

8. preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

9. di autorizzare gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs n. 102/2004, - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, al fine di ottemperare alla disposizione in base alla quale la verifica di cui al punto 6 deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione dell'aiuto al beneficiario finale - ad operare in qualità di "ufficio gestore" per poter accedere all'area riservata del Registro Aiuti del MISE ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alla sopra richiamate visure preventive Deggendorf e aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati, procedure anche messe a disposizione dalla piattaforma informatica regionale di gestione degli aiuti di Stato "Regata";

10. di disporre che per i beneficiari richiedenti l'aiuto direttamente al presente Settore, la verifica preventiva di cui al punto 6 è effettuata dal Settore medesimo;

11. di richiamare l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: "*Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di*

erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”;

12. di disporre che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, può essere erogato (sia dallo scrivente Settore per le imprese agricole aventi presentato domanda individuale di contributo regionale, sia dagli Organismi collettivi di difesa per le imprese agricole che hanno stipulato polizze agevolate per il loro tramite) solo dopo un provvedimento formale di concessione dell'aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf ed aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle predette visure, nonché i relativi codici;

13. richiamato il punto 8 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine dell'erogazione dell'acconto di cui al punto 1, sottopunto 2.10 del dispositivo della medesima deliberazione, avvenga a cura del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con la determinazione del contributo concesso per ciascun richiedente sulla base delle richieste pervenute e che nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivo richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile, si proceda ad una riduzione percentuale su ogni singola domanda corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (riduzione proporzionale per tutti);

14. ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Vicario di Direzione
dr. Mario VENTRELLA

Il funzionario estensore
dr. Rodolfo MARLIANI

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

ALLEGATO 1

**Adempimenti di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28
D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni
Disposizioni applicative**

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO ZOOTECNICO

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal portale istituzionale "Agricoltura e sviluppo rurale" di Regione Piemonte, alla sezione:

"Zootecnia - Aiuti di stato – Polizze agevolate in zootecnia" (

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>)

o alla sezione:

"Bandi e finanziamenti" (<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> e poi selezionare Agricoltura nel campo "Temì")

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA DOMANDA

Possono presentare domanda:

- Singole imprese zootecniche.
- Organismi collettivi di Difesa delle produzioni agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

In ogni caso, i beneficiari finali del contributo regionale, anche nel caso usufruiscano di tariffe assicurative agevolate per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.Lgs n. 102/2004), devono risultare conformi ai criteri di cui all'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, sezione "Beneficiari dell'aiuto regionale", ovvero devono essere microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. REQUISITI RICHIESTI PER LA DOMANDA

Le richieste di contributo regionale per le polizze agevolate devono riferirsi a polizze stipulate nel corso dell'anno 2019. In ogni caso deve trattarsi di polizze che scadono entro il 31 dicembre 2019. Le polizze possono riguardare anche frazioni dell'anno in corso.

Il contributo richiesto può essere calcolato tenendo conto dei limiti massimi di aiuto concedibili di cui alla sezione "Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017.

La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine dell'erogazione dell'acconto di cui al punto 2, sottopunto 2.10 del dispositivo della deliberazione sopra richiamata, avverrà a cura del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con la determinazione del contributo concesso per ciascun richiedente, sulla base delle richieste pervenute. Nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivo richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione percentuale su ogni singola domanda corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (riduzione proporzionale per tutti).

I dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà, devono essere presenti nel pertinente fascicolo aziendale inserito nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese.

La verifica del rispetto del principio Deggendorf, deve risultare nei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'aiuto al beneficiario finale, tramite l'indicazione del codice di verifica del soggetto in questione di cui al Registro Aiuti del MISE.

Nel caso in cui un soggetto verificato risulti trovarsi nella posizione di dover restituire degli aiuti di Stato ricevuti in passato e dichiarati, successivamente, illegittimi dalla Commissione Europea, la concessione e l'erogazione del contributo regionale non possono avvenire.

Le domande presentate per il tramite degli **Organismi collettivi di difesa** sono finalizzate ad ottenere l'anticipo fino al 90% del contributo concesso. Per l'erogazione del saldo i suddetti Organismi dovranno presentare una successiva domanda entro un termine che verrà individuato da un successivo provvedimento, ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, sezione "Procedura e Tempistica", lettera B. Non sono ammesse polizze, per la medesima impresa zootecnica, provenienti da più Consorzi di difesa.

Le domande presentate direttamente dalle **singole imprese agricole** che non si avvalgono degli Organismi collettivi di difesa, ai sensi della medesima normativa sopra richiamata, rappresentano richiesta di anticipo (fino al 90% del contributo concesso) e saldo del contributo concesso, aventi i medesimi termini in vigore per gli Organismi collettivi di difesa.

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande per accedere al contributo regionale sui costi dei premi assicurativi sostenuti per le polizze zootecniche devono pervenire esclusivamente via PEC entro il giorno 6 marzo 2020.

Le domande di contributo, debitamente compilate sottoscritte e complete di tutta la documentazione richiesta, devono indicare nell'oggetto della PEC la dicitura: "Domanda per l'anticipo del contributo regionale a favore di premi assicurativi per polizze in campo zootecnico - 2019".

Esse possono essere trasmesse seguendo unicamente una delle seguenti modalità:

A) Invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: **produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

In tal caso, per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2007, n. 82, alla copia scansionata (**formato pdf**) della domanda sottoscritta dal legale rappresentante deve essere allegata la copia scansionata (**formato pdf**) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo.

B) Invio tramite posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC: **produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

In tal caso la domanda inviata tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo (**formato pdf.p7m**) valida al momento della ricezione;

C) invio tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c) bis del d.lgs. 82/2005 alla casella: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

Si ricorda che la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata.

L'invio di file non in formato pdf non sarà accettato.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga file allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre rispettando la scadenza del giorno 6 marzo 2020 prevista dal bando).

Il termine fissato per la presentazione della domanda e degli allegati richiesti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.

L'Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti forniti dall'organismo/azienda richiedente il contributo oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento delle indicazioni dei recapiti riportati nella candidatura, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le **single imprese zootecniche**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare il modello di cui all'allegato A al presente Bando.

Gli **Organismi di difesa**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare i modelli di cui agli allegati B e C al presente Bando.

La richiesta di contributo da parte di singole imprese zootecniche, che si avvale del modello di domanda di cui all'Allegato A, deve riportare l'importo del premio assicurativo versato per la garanzia assicurativa selezionata, nonché l'importo del contributo regionale richiesto rispettando le percentuali massime di aiuto di cui all'allegato A.

Alla domanda, pena la sua irricevibilità, devono essere altresì allegati:

- 1) il certificato ed il relativo contratto di polizza stipulato,
- 2) la quietanza di versamento del premio assicurativo o il certificato di polizza quietanzato,
- 3) la dimostrazione dell'avvenuta richiesta di contribuzione ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi 2019 (D.Lgs. n. 102/2004), per le prime due tipologie di garanzie assicurative.

Si ricorda che verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga file allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre rispettando la scadenza del giorno 6 marzo 2020 prevista dal bando).

La richiesta del contributo da parte degli Organismi collettivi di difesa, che si avvalgono del modello di domanda di cui all'Allegato B, deve essere firmata dal legale rappresentante e specificare che essa "...è effettuata per ottenere il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015, al fine del trasferimento del medesimo ai beneficiari finali, ovvero le imprese zootecniche proprie associate che hanno stipulato polizze zootecniche soggette ad agevolazione, ai sensi della norma sopra richiamata."

La richiesta di contributo deve essere accompagnata anche dall'Allegato C, in cui per ogni tipo di garanzia assicurativa attivata, tra quelle ammesse a contribuzione regionale (sezione "Garanzie

assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...”, dell'allegato alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017), oltre all'importo di premio complessivo (il totale dei premi dei propri consorziati), devono essere evidenziati gli importi del contributo regionale richiesto (sempre espresso come totale richiesto per i propri consorziati), calcolati rispettando le percentuali di aiuto massimo di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017.

Gli Organismi collettivi di difesa devono anche presentare una dichiarazione se siano soggetti alla ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, oppure viceversa in quanto non viene svolta, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 917/86.

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

A) RICEVIBILITA'

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- prive della copia fotostatica (o scansionata) fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa, come richiesto e previsto dal bando nel caso di invio a mezzo PEC di documenti scansionati (punto 3. A);
- prive della firma digitale nel caso di invio a mezzo PEC con firma digitale (modalità di trasmissione elencata al punto 3.B);
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa o di altro soggetto, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata);
- in formato diverso dal formato pdf;
- prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti dal presente avviso.

B) AMMISSIBILITA'

La domanda di contributo, risultata ricevibile, è dichiarata ammissibile qualora siano rispettati i criteri di ammissibilità ed i seguenti requisiti in capo ai richiedenti:

Per le singole imprese agricole:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- coerenza dei dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva presenti nel fascicolo aziendale con quelli risultanti nel certificato di polizza;
- allegare od aver sottoscritto nel proprio fascicolo informatico le dichiarazioni relative al principio Deggendorf, alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (non necessaria in caso di polizze per lo smaltimento dei capi morti), ai sensi del punto 2, sottopunto 2.7 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017;
- la dimostrazione di aver presentato richiesta di contributo, per le polizze relative alle garanzie assicurative a) e b) del punto 2, sottopunto 2.2 della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, per le contribuzioni previste nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio 2019 e, per l'erogazione del saldo del contributo regionale, aver superato positivamente i controlli previsti nell'ambito del sistema nazionale (D.Lgs. n. 102/2004);

Per gli Organismi collettivi di difesa:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);

- la presentazione della documentazione necessaria al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'inoltro alla Prefettura competente della richiesta dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), qualora l'importo del contributo regionale richiesto sia superiore a € 150.000,00.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Si precisa che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, e della D.G.R. 18 ottobre 2019 n. 10–396 il responsabile dei procedimenti sottesi al presente bando è identificato nel responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

I procedimenti connessi al presente bando sono i seguenti:

a) "Incarico all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata in campo zootecnico: erogazione dell'anticipo ai consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali".

Il procedimento si avvia dalla data del termine previsto per la presentazione delle domande e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di incarico e autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti .

b) "Incarico all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata in campo zootecnico: erogazione dell'anticipo a singoli imprenditori agricoli".

Il procedimento si avvia dalla data del termine previsto per la presentazione delle domande e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di incarico e autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche

7. INFORMAZIONI GENERALI

Si evidenzia che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del d.p.r. 445/2000).

I dati personali e le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino, al seguente recapito telefonico 011.4323629 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: rodolfo.marliani@regione.piemonte.it.

Per tutto quanto non previsto dalle seguenti disposizioni si rinvia alla D.G.R. 8 – 5127 del 5 giugno 2017 recante *"L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019"* e successive modificazioni ed integrazioni (D.G.R. n. 20 – 480 del 8 novembre 2019).

Il testo delle suddette deliberazione è consultabile anche nella pagina web di questo Assessorato, dedicata agli aiuti di Stato in zootecnia, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>

8. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Per i soggetti richiedenti importi di contributo regionale superiori a € 150.000,00 (anche come ammontare complessivo del contributo regionale richiesto dagli Organismi di difesa per i beneficiari finali dell'aiuto propri consorziati), si ricorda che è necessario acquisire, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), a meno che sia già agli atti ed in corso di efficacia al momento dell'erogazione del contributo regionale.

Pertanto ove ricorresse questa situazione, contestualmente alla domanda di contributo deve essere fatta pervenire al Settore scrivente la documentazione necessaria al Settore medesimo per l'inoltro alla Prefettura competente, ovvero:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, nel caso di consorzi e società, riportante l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, comprensivi di codice fiscale e residenza per ciascuno di essi;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei soggetti da controllare (titolari di impresa, direttore tecnico, componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nel caso di consorzi e società) riferita ai famigliari conviventi e di maggiore età (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000), nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;

Tali dichiarazioni possono avvalersi della modulistica appositamente predisposta dalla Prefettura competente territorialmente in base all'ubicazione della sede legale dell'impresa zootecnica o del Consorzio di difesa presentante istanza di contributo.

Allegato A



**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE**

**MODELLO DI DOMANDA PER AZIENDE ZOOTECNICHE, PER LA RICHIESTA DEL
CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO
ZOOTECNICO (ANNO 2019) – legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28**

**Alla Regione Piemonte
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Direzione Agricoltura
Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche
Corso Stati Uniti n. 21
10128
Torino**

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante
dell'azienda nato
il....., a.....(Prov.).....

Nazione.....

richiede il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015 e dalla D.G.R. n. 8 – 5127
del 5 giugno 2017, destinato alle aziende agricole che hanno stipulato polizze assicurative
zootecniche soggette ad agevolazione per il 2019, ai sensi della norma sopra richiamata.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

di essere il rappresentante legale dell'Azienda la cui ragione sociale è
.....
.....

Sede legale (indirizzo):.....

CAP.....Città.....(Prov.).....

CUAA:.....

Sede allevamento (comune):

Tel. Fisso (Campo facoltativo).....

Tel. cellulare (Campo facoltativo).....

PEC.....

P. IVA/C.F.....

RICHIEDE

il contributo per la/e seguente/i garanzia/e assicurativa/e (barrare la casella corrispondente alle garanzie per le quali viene richiesto il contributo regionale ed indicare l'importo del premio versato e del contributo richiesto, rispettando per quest'ultimo le percentuali massime di aiuto sotto specificate):

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 50% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 25% per le spese di distruzione dei medesimi, fino al 25% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 50% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 25% per le spese di distruzione dei medesimi, fino al 25% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)¹

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 100% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 75% per le spese di distruzione dei medesimi, e fino al 75% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 100% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 75% per le spese di distruzione dei medesimi, e fino al 75% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

¹ Si rammenta che, come riportato nella sezione "Requisiti delle polizze dell'Allegato alla D.G.R. n. 8 -5127 del 5 giugno 2017, la presente garanzia assicurativa, affinché sia ammissibile all'aiuto nazionale di cui al Piano Assicurativo Nazionale (D.Lgs n. 102/2004), deve essere affiancata da una polizza che preveda la copertura assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozia. La mancata sottoscrizione della copertura assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozie, in forma congiunta o disgiunta da quella per smaltimento ordinario, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo statale sul costo della polizza e l'integrazione regionale di cui alla presente misura di aiuto.

spese di recupero in montagna dei capi morti in allevamento per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 100% per le spese di rimozione dei capi morti)

danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 65% del costo del premio assicurativo)

danni provocati dalla predazione della specie Canis lupus, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale:

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 65% del costo del premio assicurativo)

DICHIARA INOLTRE

- che i dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti), sono presenti nel pertinente fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

- che, in relazione alle penultime due garanzie assicurative sopra elencate e qualora selezionate, si ritiene necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del relativo premio assicurativo.

DICHIARA INFINE

che il conto corrente bancario da utilizzare per ricevere il contributo regionale di cui al presente bando è registrato nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese ed è il seguente:

- 1) ISTITUTO BANCARIO:.....
- 2) CODICE IBAN:.....
- 3) Intestato a:.....

ALLEGA

- i certificati assicurativi e le condizioni contrattuali delle polizze stipulate, in cui siano evidenziabili i dettagli assicurativi (soprattutto in riferimento alle tipologie di danno assicurata), i cui files devono essere in formato PDF,
- la quietanza di versamento del premio assicurativo (in mancanza del certificato quietanzato),

- la dimostrazione dell'avvenuta richiesta di contribuzione ai sensi del Piano Assicurativo Nazionale (D.Lgs. n. 102/2004), per le prime due tipologie di garanzie assicurative,
- copia scansionata (in formato file PDF) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda richiedente il contributo (non necessario se il modulo viene firmato digitalmente).

Data.....

Luogo,.....

Firma del legale rappresentante.....
(per esteso e leggibile, qualora non si usi una firma digitale)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali da Lei dichiarati nella domanda verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 28/2015;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni dalla data di pagamento del saldo (piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente);
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere l'accesso ai propri dati, la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (garante@gpdp.it).

Allegato B



**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE**

MODELLO DI DOMANDA PER GLI ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA (d.lgs 29 marzo 2004, n. 102) PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO ZOOTECNICO (ANNO 2019) – legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28

**Alla Regione Piemonte
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Direzione Agricoltura
Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO**

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante dell'Organismo collettivo di difesa

C.F.....

Nato il....., a.....(Prov.).....

Nazione.....

richiede l'anticipo (fino al 90%) del contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015 e dalla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, al fine del trasferimento integrale del medesimo ai beneficiari finali, ovvero le aziende zootecniche proprie associate che hanno stipulato polizze zootecniche soggette ad agevolazione, ai sensi della norma sopra richiamata.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

di essere il rappresentante legale dell'Organismo collettivo di difesa la cui ragione sociale

è:.....

.....
Sede legale (indirizzo):.....

CAP.....Città.....(Prov.).....

Tel. Fisso (Campo facoltativo).....

Tel. cellulare (Campo facoltativo).....

PEC.....

P. IVA.....

DICHIARA INOLTRE CHE

1. gli importi dei contributi richiesti sono indicati nel modello allegato C ;
2. i dati dei singoli associati assicurati e beneficiari del contributo regionale e relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti), sono presenti nei pertinenti fascicoli aziendali nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese.
3. il contributo regionale verrà erogato al beneficiario finale proprio associato al termine della procedura di verifica, conclusasi positivamente, sugli aiuti ricevuti e sul rispetto del principio Deggendorf, nell'apposita banca dati nazionale del Registro Aiuti del MISE, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle predette visure ed i relativi codici.

DICHIARA INFINE

che il conto corrente bancario da utilizzare per ricevere il contributo regionale di cui al presente bando è registrato nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese ed è il seguente:

- ISTITUTO BANCARIO:.....
- CODICE IBAN:.....
- Intestato a:.....

ALLEGA

- 4) La documentazione, qualora necessaria, per la richiesta di informativa antimafia (D.Lgs n. 159/2011, art. 91),
- 5) La dichiarazione se si sia soggetti o meno alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73,
- 6) copia scansionata (in formato file PDF) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda richiedente il contributo (non necessario se il modulo viene firmato digitalmente).

Data.....

Luogo,..... Firma del legale rappresentante.....
(per esteso e leggibile, qualora non si usi una firma digitale)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali da Lei dichiarati nella domanda verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 28/2015;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni dalla data di pagamento del saldo (piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente);
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere l'accesso ai propri dati, la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (garante@gpdp.it).



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

ALLEGATO C

CONTRIBUTI REGIONALI PER PREMI POLIZZE ZOOTECNICHE ANNO 2019 PER AZIENDE ZOOTECNICHE – L.R. N. 28/2015

Modello da allegare alla domanda di richiesta contributo per gli Organismi collettivi di difesa di cui al D.Lgs n. 102/2004

Elenco contributi complessivamente richiesti per i propri associati, articolati per ciascuna tipologia di garanzia assicurativa di cui alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5.6.2017.

| | Importo complessivo premio assicurativo € | Importo contributo regionale richiesto € | Importo anticipo contributo regionale (fino al 90% del contributo richiesto) |
|--|---|--|--|
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualsunque causa – quota premio per la rimozione capi (aiuto fino al 50%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualsunque causa – quota premio per la distruzione (aiuto fino al 25%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualsunque causa (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 25%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria – quota premio per la rimozione dei capi (aiuto fino al 50%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria – quota premio per la distruzione (aiuto fino al 25%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 25%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia – quota premio per la rimozione dei capi (aiuto fino al 100%) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia – quota premio per la distruzione dei capi (aiuto fino al 75%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 75%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori – quota premio per la rimozione dei capi (aiuto fino al 100%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori – quota premio per la distruzione (aiuto fino al 75%) | | | |
| Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 75%) | | | |
| Spese di recupero in montagna dei capi morti con mezzi aerei o speciali (aiuto fino al 100%) | | | |
| Danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio (aiuto fino al 65%) | | | |
| Danni provocati dalla predazione di Canis lupus (aiuto fino al 65%) | | | |
| Totale € | | | |

Località e data,

Firma del Legale Rappresentante/Presidente